

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 561

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice ALBERTI CASELLATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1994

—+—  
i

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante  
istituzione del giudice di pace

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 21 novembre 1991, n. 374, stabiliva che i giudici di pace venissero reclutati entro otto mesi. La riforma al codice di procedura civile è a tutt'oggi ostacolata nella sua entrata in vigore dalla mancanza di candidati all'incarico di giudici di pace.

Per i giudici di pace è stata prevista una retribuzione meramente simbolica, vale a dire lire 50.000 a sentenza. È evidente che si tratta di un compenso del tutto inadeguato al compito e che tale circostanza ha disincentivato il reclutamento dei giudici di pace, figura che nella *ratio* della legge di riforma ha un ruolo centrale nel processo di accelerazione dell'*iter* della giustizia. Possiamo avere dei giudici di pace esperti, preparati, ben motivati e perfettamente attrezzati spendendo meno dei 385 miliardi previsti dall'articolo 48 della legge n. 374 del 1991. Basta, infatti, decuplicare l'indennità prevista per ogni sentenza, portandola cioè da lire 50.000 a lire 500.000 e porla a carico della parte soccombente insieme alle altre spese di giudizio. In compenso, graveremo il giudice di tutti gli oneri economici inerenti alla sua attività; come

ogni professionista - pensiamo in particolare al notaio - egli provvederà ai locali, al personale, al telefono ed a tutte le spese di gestione dell'ufficio, operando verosimilmente con diligenza del «buon padre di famiglia». Sfrutteremo così l'abissale differenza intercorrente fra i costi della gestione pubblica e quelli della gestione privata dello stesso servizio. Avremo sicuramente avvocati disponibili a cancellarsi dall'Ordine ed a mettere a disposizione i loro ben attrezzati studi professionali, sicché la maggior parte delle controversie civili di primo grado potrebbe essere definita con sentenza entro sei mesi dalla notifica dell'atto di citazione. I giudici togati e le strutture pubbliche verrebbero utilizzate nel settore civile solo per le impugnazioni e le cause di particolare rilievo, concentrando immediatamente gli uomini ed i mezzi disponibili nel settore penale e rendendo così possibile la celebrazione, tra l'altro, dei processi relativi alla criminalità organizzata ed ai delitti contro la pubblica amministrazione che l'opinione pubblica esige e che nelle condizioni attuali non possono aver luogo e sono votati inesorabilmente alla prescrizione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, la parola «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «cinquecentomila».

**Art. 2.**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

«2-bis. Le spese di causa, ivi compresa l'indennità spettante al giudice di pace, sono poste a carico della parte soccombente. L'ammontare delle singole voci relative alle spese di causa, non determinate dalla presente legge, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi ogni tre anni».

**Art. 3.**

1. I commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono abrogati.

**Art. 4.**

1. L'articolo 14 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

**«Art. 14.**

*(Locali, attrezzature e servizi degli uffici del giudice di pace)*

1. Gli uffici del giudice di pace sono ubicati in locali privati nel territorio dove viene esercitata la giurisdizione.

2. Le attrezzature ed i servizi degli uffici del giudice di pace sono a carico dello stesso».